

LEGGI STRANIERE E ACCORDI INTERNAZIONALI

FRANCIA

Legge 11 agosto 1926, che modifica gli articoli 64, 98, e 172 del Libro II del Codice del lavoro e della previdenza sociale ai fini di assicurare la protezione del mercato di lavoro nazionale. (*J. O.*, 12 agosto 1926).

Art. 1. — La sezione IV del capitolo V del titolo I del libro II del codice del lavoro e della previdenza sociale è sostituita dalle disposizioni seguenti:

ART. 64. — È vietato a chicchessia di impiegare uno straniero che non sia munito della carta d'identità di straniero rilasciata in conformità alle disposizioni regolamentari vigenti e portante la dicitura « *t r a v a i l l e u r* ». Quando detta carta viene rilasciata per la prima volta dovrà portare l'indicazione e la data del contratto di lavoro in virtù del quale è stata rilasciata.

ART. 64 a). — È vietato di occupare in altra professione l'operaio straniero al quale sia stata rilasciata la carta d'identità prevista dall'art. 64 in vista del suo impiego in una determinata professione, a meno che non sia trascorso un anno dal rilascio di detta carta o che l'interessato non sia in possesso di un certificato rilasciato dall'ufficio pubblico di collocamento, il quale dovrà tener conto delle condizioni del mercato di lavoro nella professione considerata e della qualificazione professionale dell'operaio in questione.

ART. 64 b). — È vietato a qualsiasi datore di lavoro di ingaggiare, direttamente o a mezzo di intermediari, un operaio straniero entrato in Francia, prima che sia scaduto il contratto di lavoro in virtù del quale egli vi è stato ammesso.

Tale divieto è indipendente dalle azioni di danni e interessi che possono essere intentate per tale cause. Esso non sarà tuttavia applicabile: 1° se il lavoratore è in possesso di un certificato del precedente datore di lavoro attestante che il contratto di lavoro di cui trattasi è stato risolto con suo accordo o per decisione del giudice; 2° se è trascorso un anno dalla data di introduzione dell'operaio interessato; 3° se l'operaio è in possesso di una carta

di presentazione rilasciata da un ufficio pubblico di collocamento dopo una inchiesta presso il precedente datore di lavoro, ogni diritto del quale resta riservato sia nei riguardi dell'operaio che del nuovo datore di lavoro.

ART. 64 c). — Qualsiasi datore di lavoro che impieghi operai stranieri deve iscriverli, nel corso delle 24 ore susseguenti alla loro assunzione, in un speciale registro, compilato secondo le modalità che saranno determinate con decreto dei Ministri del lavoro, dell'agricoltura e dell'interno. Tale registro dovrà essere presentato ad ogni richiesta degli agenti designati dall'art. 98 del presente libro.

ART. 2. — Gli articoli 98 e 172 del Codice del lavoro e della previdenza sociale sono modificati come segue ;

ART. 98. — L'applicazione delle disposizioni degli art. 64, 64 a), 64 b), 64 c) è affidata negli stabilimenti agricoli agli ufficiali di polizia giudiziaria, e, in concorso di questi ultimi, agli ispettori del lavoro negli stabilimenti commerciali ed industriali.

ART. 172. — Il datore di lavoro che avrà contravvenuto alle disposizioni degli art. 64, 64 a) e 64 b) sarà punito con una ammenda da 500 a 1000 franchi per ciascuna infrazione rilevata. Sarà altresì applicabile l'art. 463 Codice pen.

Per ciascuna infrazione alle preserizioni dell'art. 64 c) l'ammenda sarà da 5 a 15 franchi.